

REGOLAMENTO (CEE) N. 2879/89 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1989

che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4025/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2590/89⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4025/88 ai dati ed alle quotazioni

di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.⁽³⁾ GU n. L 355 del 23. 12. 1988, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 250 del 26. 8. 1989, pag. 7.